



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 45 del 31 GEN. 2024

OGGETTO: convenzione con l'Università degli Studi di Pavia per la frequenza fuori rete formativa di medici in formazione specialistica della Scuola di Specializzazione in Anestesia, Terapia Intensiva e del dolore: specializzanda dott.ssa Giulia Impalà.

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT.SSA PAOLA LATTUADA

**SU PROPOSTA DEL DIRIGENTE
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI**

accertata la competenza procedurale, sottopone in data 31 GEN. 2024 allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, la cui spesa rientra nel budget assegnato.

Il Responsabile del Procedimento
Dirigente UOC Affari Generali e Legali
dott.ssa Marilena Moretti

Marilena Moretti

ATTESTAZIONE COPERTURA ECONOMICA

Si attesta la regolarità contabile, la copertura economica e l'imputazione a bilancio degli oneri derivanti dal presente provvedimento con annotazione:

- ai conti economici del Bilancio dell'anno 2024, per il periodo 05/02/2024 – 02/08/2024, per complessivi € 936,39=, così suddivisi:
 - n. 51009000050 "Altri servizi non sanitari" per € 837,72;
 - n. 51009000015 "Servizio di lavanderia" per € 96,66;
 - n. 50503000030 "Cancelleria e supporti meccanografici" per € 2,01;

Il Direttore UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità
Dott.ssa Emilia Martignoni

Emilia Martignoni



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 45 del 31 GEN. 2024

IL DIRETTORE GENERALE

Viste:

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 di costituzione, a partire dal 01/01/2016, dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO;
- la DGR XI/4538 del 15/04/2021 di nomina della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Gaetano Pini - CTO per il periodo 19/04/2021 - 18/04/2024;
- la deliberazione aziendale n. 240 del 19/04/2021 di presa d'atto della predetta DGR XI/4538/2021 e di insediamento dal 19/04/2021 sino al 18/04/2024 della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'ASST G. Pini - CTO;

Premesso che con nota del 05/10/2023, agli atti, l'Università degli Studi di Pavia ha avanzato richiesta di frequenza, presso la UOC di Anestesia e Rianimazione dell'ASST Gaetano Pini - CTO, della dott.ssa Giulia Impalà, iscritta al IV anno della Scuola di Specializzazione in Anestesia, Terapia Intensiva e del dolore del predetto Ateneo, all'uopo allegando bozza di convenzione e progetto formativo, per attività di formazione extra rete da espletarsi per il periodo dal 05/02/2024 al 02/08/2024;

Visti:

- il D.Lgs. 30/12/1992 n. 502 e successive modifiche "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421", e in particolare l'art. 6 "Rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed Università";
- il D.Lgs 17/08/1999 n. 368 "Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE" che, nel Titolo VI, disciplina la formazione dei medici specialisti;
- il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministero della Salute del 04/02/2015 n. 68 "Riordino delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria";
- il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministero della Salute del 13/06/2017 n. 402 "Definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria ai sensi dell'art. 3 comma 3, del Decreto Interministeriale n. 68/2015";

Dato atto che l'allegato 1 punto 1.2 del suindicato Decreto n. 402/2017 prevede, per le Scuole di Specializzazione, quanto segue: "al fine di perfezionare la formazione, la Scuola può avvalersi del supporto di ulteriori strutture extra rete formative, sia italiane che estere, per un periodo di frequenza complessivo non superiore a 18 mesi...omissis..." e "con riferimento all'attività formativa professionalizzante e ai tirocini da svolgere presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della Scuola di appartenenza del medico in formazione specialistica, devono essere approvate apposite motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali così come previsto dalle vigenti norme. Tali strutture devono essere necessariamente pubbliche o private accreditate e contrattualizzate con il Servizio sanitario nazionale. Se la struttura in questione risulta già facente parte della rete formativa di una Scuola di specializzazione di altro Ateneo, il rapporto convenzionale da predisporre sarà di tipo individuale ed in deroga nonché subordinato anche alla verifica della mancata saturazione del potenziale formativo della struttura sanitaria (in termini di posti letto, prestazioni e procedure cliniche assistenziali) in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell'Ateneo già convenzionato che frequentano tale struttura";

14



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 45 del 31 GEN. 2024

Atteso che il Direttore della UOC di Anestesia e Rianimazione, Dott. Andrea Tognù, con specifico riferimento ai requisiti di cui all'allegato 1 del suindicato Decreto n. 402/2017, con nota e-mail del 14/12/2024, ha confermato il possesso in capo alla UOC da lui diretta, di ulteriore capacità ricettiva in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell'Università degli Studi di Milano, frequentanti la struttura;

Visto lo schema di convenzione concordato tra gli uffici competenti, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in cui sono esplicitati gli obblighi in capo a ciascun soggetto partecipante, di seguito sintetizzati:

- per l'ASST Gaetano Pini – CTO, l'impegno a:
 - identificare un tutor aziendale responsabile dell'organizzazione e del monitoraggio delle attività previste nel progetto formativo di che trattasi;
 - sostenere i seguenti costi:
 - servizio mensa: € 4,50/pasto/specializzando (come da deliberazione aziendale n. 54 del 10.02.2022);
 - servizio di lavaggio camici: € 0,44/die + IVA;
 - rilascio cartellino identificativo: € 1,65 + IVA;
 - erogazione formazione specifica;
 - garantire la copertura assicurativa per rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione, come previsto dall'art. 41, comma 3, del D.Lgs. n. 368/1999;
- per l'Università degli Studi di Pavia, l'impegno a:
 - individuare il tutor responsabile dell'attività didattica-organizzativa dei tirocini;
 - redigere il progetto formativo e di orientamento, concordato in tutte le parti con il tutor individuato dall'ASST Gaetano Pini – CTO;

Dato atto che la convenzione di che trattasi, avrà durata dal 05/02/2024 al 02/08/2024;

Considerato l'interesse tra le parti alla promozione di forme di collaborazione che, da un lato, consentano all'Università di avvalersi di strutture e servizi extrauniversitari per attività didattiche integrative di quelle universitarie finalizzate al completamento della formazione accademico-professionale, dall'altro, all'Azienda di consolidare le proprie strutture di competenza, rafforzando il rapporto clinico-scientifico con le Istituzioni universitarie stesse;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore UOC di Anestesia e Rianimazione, conservati in atti;

Dato atto, come attestato dalle competenti UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità e UOC Affari Generali e Legali, che il costo presunto derivante dal presente provvedimento, pari ad € 936,39=, è annotato ai conti del Bilancio dell'esercizio 2024, così come indicato nel primo foglio della presente deliberazione;

Ritenuto di autorizzare la stipula della convenzione di che trattasi che avrà durata 05/02/2024 al 02/08/2024, approvandone il testo, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Viste:

- l'attestazione di regolarità dell'istruttoria e legittimità del presente provvedimento espressa dal Responsabile della UOC proponente;
- l'attestazione di regolarità contabile e della relativa copertura economica da parte del Responsabile della UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 45 del 31 GEN. 2024

Visti i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio Sanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

1. di autorizzare la stipula della convenzione con l'Università degli Studi di Pavia, approvandone il testo, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, per lo svolgimento di attività di formazione specialistica presso la UOC di Anestesia e Rianimazione dell'ASST Gaetano Pini – CTO, non inclusa nella rete formativa della Scuola di Specializzazione in Anestesia, Terapia Intensiva e del dolore del suindicato Ateneo, da parte della dott.ssa Giulia Impalà;
2. di individuare il Direttore della UOC di Anestesia e Rianimazione, dott. Andrea Tognù, quale responsabile aziendale cui è affidato il monitoraggio e la verifica delle attività di formazione nel rispetto delle prescrizioni di cui alla convenzione in parola;
3. di precisare che la presente convenzione avrà durata dal 05/02/2024 al 02/08/2024, corrispondente al periodo di tirocinio extra rete della specializzanda interessata;
4. di dare atto che il costo presunto derivante dal presente provvedimento, pari ad € 936,39=, è annotato ai conti del Bilancio dell'esercizio 2024, così come indicato nel primo foglio della presente deliberazione;
5. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line aziendale, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015.

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Cesare CANDELA)

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO
(Dott.ssa Rossana GIOVE)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Marco PATERNOSTER)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Paola LATTUADA)

UOC Affari Generali e Legali

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90: dott.ssa Marilena Moretti
Pratica trattata da: dott.ssa S. Tripodi
Atti n. 2024-1.1.3/1.3



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 45 del 31 GEN. 2024

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, e dall'art. 8 del D. Lgs.33/2013, dal 31 GEN. 2024 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 5 pagine e n. 1 allegato.

UOC Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Milano, li _____

UOC Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto

www.AlboPretorioOnline.it 31/01/24

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' FORMATIVA

PROFESSIONALIZZANTE PRESSO STRUTTURE SANITARIE ITALIANE NON

INCLUSE NELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI

SPECIALIZZAZIONE IN ANESTESIA, TERAPIA INTENSIVA E DEL DOLORE

PER LAUREATI MEDICI DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA.

TRA

l'Università degli Studi di Pavia, con sede in Pavia, Strada Nuova, 65, in persona

del Prof. Francesco Mojoli nato a Milano il 09/09/1972, Direttore della Scuola di

Specializzazione in Anestesia, Terapia intensiva e del Dolore, domiciliato per la

carica in Pavia, Strada Nuova, 65, a quanto infra autorizzato in esecuzione della

delibera assunta dal Senato Accademico nella seduta del 19/09/2017

E

l'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini – CTO di

Milano, con sede legale in Piazza Cardinal Ferrari 1, in persona del Direttore

Generale Dott.ssa Paola Lattuada, domiciliato per la carica presso la sede legale

della stessa;

PREMESSO CHE:

- l'art. 27 del D.P.R. 11.7.1980 n. 382 prevede la possibilità per le Università di

stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, al fine di avvalersi di attrezzature

e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche

integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione

accademica e professionale;

- l'art. 1 del D. P.R. 10.3.1982 n. 162 stabilisce che le scuole di specializzazione

fanno parte dell'ordinamento universitario e concorrono a realizzare i fini

istituzionali delle Università;

- l'articolo 20 del D.lgs. n. 368/1999 sancisce, tra l'altro, che la formazione finalizzata ad ottenere un diploma di medico chirurgo specialista deve essere effettuata in un ateneo universitario o in una azienda ospedaliera o in un istituto accreditato a tal fine dalle autorità competenti;

- gli articoli 34 e ss del D.lgs. n. 368/1999 disciplinano la formazione dei medici specialisti nell'ambito di una rete formativa dotata, ai sensi dell'articolo 3 del D.l. n. 68/2015, di risorse assistenziali e socio-assistenziali adeguate allo svolgimento delle attività professionalizzanti, secondo gli standard individuati dall'Osservatorio Nazionale della formazione medica specialistica di cui all'art. 43 del medesimo decreto legislativo;

- il D.l. n. 402/2017 ha introdotto gli standard ed i requisiti per ogni tipologia di Scuola nonché gli indicatori di attività formativa ed assistenziale necessari per le singole strutture di sede e della rete formativa ai fini dell'attivazione della scuola;

- tale Decreto ha previsto che, con riferimento all'attività formativa professionalizzante ed ai tirocini (stage) da svolgere presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della Scuola di appartenenza del medico in formazione specialistica, devono essere approvate apposite motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali, così come previsto dalle vigenti norme; tali strutture devono essere necessariamente pubbliche o private e contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale;

E' PREMESSO INOLTRE CHE:

- l'Azienda costituisce struttura della rete formativa della Scuola di Specializzazione in Anestesia rianimazione, terapia intensiva e del dolore dell'Università degli Studi di Milano e possiede ulteriore capacità ricettiva (in termini di posti letto, prestazioni e procedure cliniche assistenziali) in rapporto al

numero dei medici in formazione specialistica dell'Ateneo già convenzionato che frequentano tale struttura;

- il Direttore della Scuola di Specializzazione in Anestesia rianimazione, terapia intensiva e del dolore ha valutato l'istanza presentata dalla Dott.ssa Giulia Impalà ed ha autorizzato lo svolgimento del periodo di stage formativo presso tale Azienda sulla base degli obiettivi formativi come meglio precisati al successivo art.

5.

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 – Medico in formazione specialistica

L'Azienda si impegna ad accogliere presso le proprie strutture, per lo svolgimento di attività di tirocinio in formazione specialistica in Anestesia, Terapia Intensiva e del dolore la Dott.ssa Giulia Impalà nata a Patti (ME) il 30/03/1994 residente in via Sgrilla 1C a Patti (ME) codice fiscale MPLGLI94C70G377A

Art. 3 – Durata dello stage

Il periodo di stage si svolge dal 05/02/2024 al 02/08/2024 o a partire dalla data dell'ultima sottoscrizione digitale del presente atto se posteriore. Il periodo di tirocinio potrà essere prorogato previo accordo scritto tra le Parti e accettazione del tirocinante. Il medico in formazione specialistica non può svolgere attività di tirocinio in regime di stage per più di diciotto mesi complessivi nell'arco degli anni di durata del proprio percorso formativo.

Art. 4 – Luoghi e tempi

L'Azienda mette a disposizione del tirocinante il personale e le attrezzature della UOC di Anestesia e Rianimazione.

Art. 5 – Obiettivi e modalità dello stage

Nel rispetto delle modalità di alternanza tra attività pratica e teorica previste dal Consiglio della Scuola in sede di programmazione, il medico in formazione specialistica dovrà perseguire i seguenti obiettivi formativi:

- conoscere le condizioni fisiopatologiche di base del paziente adulto e pediatrico con patologie ortopediche e traumatologiche e saperne individuare la condotta anestesiologicala più idonea; -essere in grado di operare le scelte in base alla valutazione del rischio e saper praticare le diverse tecniche di sedazione, anestesia generale e/o loco regionale; - saper gestire le eventuali complicanze delle tecniche di anestesia utilizzate, il decorso peri-operatorio e il dolore post-operatorio; -conseguire la capacità di valutare il rischio e preparare il paziente adulto/pediatrico candidato all'intervento chirurgico ortopedico in elezione o in urgenza/emergenza; -conoscere le basi anatomiche e fisiologiche della genesi, conduzione e percezione del dolore, di conseguenza imparare ad affrontare con adeguatezza le situazioni cliniche correlate con il dolore acuto e cronico, anche in ambito multidisciplinare e in hospice; -acquisire le conoscenze specifiche necessarie per applicare correttamente le tecniche dell'anestesia locoregionale eco guidata per trattare il paziente adulto e pediatrico con dolore acuto/cronico, comprese le tecniche mininvasive, in caso di resistenza alle terapie farmacologiche.

Art. 6 – Natura giuridica dello stage

Il periodo di stage formativo non dà luogo all'instaurarsi di un rapporto di lavoro. La frequenza del medico è finalizzata all'addestramento professionalizzante previsto dal Consiglio della Scuola di specializzazione e ne rappresenta parte integrante.

Art. 7 – Tutor aziendale e tutor universitario

Il periodo di stage si svolge sotto la guida del Dott. Andrea Tognù, Direttore dell'UOC di Anestesia e Rianimazione dell'ASST Gaetano Pini indicato come tutor dall'Azienda soggetto ospitante. Il Dott. Guido Tavazzi è tutor universitario designato dal Consiglio della Scuola in veste di responsabile didattico-organizzativo.

Art. 8 – Accertamento frequenza

L'accertamento della regolare frequenza della tirocinante presso le strutture dell'Azienda è affidato al tutor il quale provvede a comunicare al Direttore della Scuola di riferimento l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola di specializzazione.

Art. 9 – Obblighi del medico in formazione specialistica

Durante lo svolgimento dello stage il medico in formazione specialistica è tenuto a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione, nei modi, tempi e luoghi indicati negli artt. 3 e 4. Durante l'attività di formazione presso l'Azienda il medico in formazione specialistica è tenuto a frequentare le lezioni teoriche che si svolgono presso la scuola di specializzazione di appartenenza. Il medico in formazione specialistica deve rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Art. 10 – Monitoraggio e verifica dell'attività di stage

Durante lo svolgimento dello stage l'attività di formazione è seguita e verificata dal tutore universitario. Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione degli specializzandi, il Consiglio della Scuola può individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare tale attività periodicamente e/o al termine del periodo di stage.

Art. 11 – Copertura rischi professionali

L'ASST Gaetano Pini provvede, con oneri a proprio carico a garantire idonee coperture per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione specialistica nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.

ART. 12 - Prevenzione e Sicurezza

I medici in formazione specialistica, ai sensi dell'art. 2 comma 1° del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, che svolgono attività di tirocinio presso le strutture dell'ASST e sono esposti a rischi, sono equiparati ai lavoratori ai soli fini dell'adozione delle misure di prevenzione e sicurezza. Al riguardo, il rappresentante legale dell'Ente (art. 18 del decreto di cui al 1° comma) quale datore di lavoro dell'ASST, garantisce le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei medici in formazione, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico dello stesso, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi dell'ASST medesima. In particolare, l'ASST si impegna, per il solo periodo di permanenza dello specializzando presso l'ASST, a garantire la sorveglianza ai sensi del D.Lgs.81/2008 in continuità con il giudizio di idoneità emesso dal MC/MA dell'Università di Pavia, ove ricorrano i presupposti di legge, e dagli artt. 36 e 37 (formazione e informazione), fatto salvo il caso in cui i medici in formazione specialistica abbiano già frequentato corsi di formazione in materia, da comprovare con idonea documentazione, comunque al vaglio dell'ASST ospitante. La formazione generale è in ogni caso a carico dell'Ente di provenienza.

I medici in formazione sono tenuti all'osservanza delle disposizioni normative vigenti nonché di quelle ulteriori eventualmente dettate dall'Ente ospitante. Poiché

l'attività formativa può comportare esposizione alle radiazioni ionizzanti, ai fini del coordinamento e per l'ottimizzazione della radioprotezione in osservanza agli artt.109, 112, 113 e 115 del D.lgs. 101/2020 e smi. si definiscono nel seguito le specifiche competenze a carico dell'Università e dell'Azienda/Ente convenzionato.

L'Università di Pavia, in quanto Datore di lavoro, provvede a tutelare il suddetto personale ottemperando alle disposizioni previste a proprio carico dal D.lgs. 101.

In particolare, l'Università, in osservanza agli artt.109, 110, 111 e 112 del medesimo decreto, sottopone il medico in formazione a:

- sorveglianza medica da parte del Medico Autorizzato nominato dall'Università;
- valutazione del rischio radiogeno, classificazione nonché valutazione della dose individuale avvalendosi del proprio Esperto di radioprotezione.

I vincoli di dose efficace annuale (ex artt. 112 e 113 del d.Lgs 101) dei medici in formazione sono pari a 2/3 dei rispettivi limiti di dose e valori di riferimento di seguito elencati, fatto salvo specifici accordi tra gli Esperti di radioprotezione:

- lavoratori classificati esposti di categoria A: dose efficace: 13 mSv;
- lavoratori classificati esposti di categoria B: dose efficace: 4 mSv;
- lavoratori considerati non esposti: dose efficace: 0,7 mSv.

Per periodi inferiori all'anno, si intendono vincoli di dose direttamente proporzionali alla durata dell'attività presso l'Azienda. L'Università provvede inoltre alla formazione generale dei medici in formazione sui rischi derivanti dalla esposizione alle radiazioni ionizzanti e sulle misure generali di cautela in relazione alle mansioni previste. L'Università, all'atto della comunicazione della frequenza del medico in formazione presso la struttura di cui all'art. 3 della presente convenzione, trasmette all'Azienda le informazioni relative a: classificazione di radioprotezione, formazione e informazione, idoneità medica (se classificato

esposto), nominativo e indirizzo e-mail dell'Esperto di radioprotezione e del Medico Autorizzato e ogni altra informazione che fosse richiesta dall'Azienda.

Laddove il medico in formazione fosse classificato esposto di categoria A) l'Università provvede ad istituire e consegnare all'interessato il libretto personale di radioprotezione. I medici in formazione sono tenuti all'osservanza delle norme di radioprotezione dell'Università e di quelle vigenti presso l'Azienda. L'Azienda a sua volta sulla base di quanto disposto dal comma 2 dell'art.113 del citato D.Lgs 101, relativamente agli aspetti operativi per la radioprotezione dei medici in formazione, provvede a:

- fornire dispositivi di protezione individuale che fossero necessari;
- svolgere la sorveglianza fisica individuale (per esposizione esterna e/o interna) conforme alla tipologia di esposizione presso gli impianti e in base alle disposizioni del proprio Esperto di radioprotezione;
- concordare con i vincoli di dose indicati dall'Università e in caso contrario proporre alla stessa i nuovi vincoli adeguati al tipo di attività;
- comunicare periodicamente all'Esperto di radioprotezione dell'Università le dosi ricevute presso la Struttura;
- ove il medico in formazione fosse classificato esposto di categoria A) provvede a registrare sul libretto personale di radioprotezione le valutazioni di dose;

L'Azienda provvede inoltre, ove fosse dallo stesso richiesto, alla formazione specifica sulle procedure e le norme di comportamento da adottare in condizioni normali e di emergenza in vigore presso i propri impianti, nonché ad informare l'Università di ogni situazione incidentale che coinvolga i medici in formazione al fine della adozione di eventuali misure di tutela che fossero necessarie. Qualora dovessero sussistere particolari condizioni di rischio tali da richiedere ulteriori

valutazioni, l'Azienda è tenuta a darne comunicazione alla scrivente Università al fine di ottemperare per quanto di propria competenza in qualità di Datore di lavoro ai seguenti indirizzi:

Segreteria del Delegato del Rettore: radioprotezione.ddlareamedica@unipv.it ;

Presidio di radioprotezione dell'Università: radioprotezione.areamedica@unipv.it

Gli esperti di radioprotezione dell'Azienda e dell'Università potranno adottare specifici accordi, anche mediante semplice scambio di corrispondenza ai fini dell'ottimizzazione della radioprotezione.

Art. 13 – Tutele e diritti dello specializzando

L'Azienda assicura al medico in formazione specialistica che svolge attività pratica nell'ambito della presente convenzione l'accesso alla mensa nei giorni di effettiva presenza, alle stesse condizioni del proprio personale strutturato e mette altresì a disposizione le uniformi di servizio.

ART. 14 - Trattamento dei dati personali

Le Parti dichiarano di essere informate in merito all'utilizzo dei propri dati personali e ne autorizzano il trattamento su supporti informatici e/o cartacei, al fine di adempiere a tutti gli obblighi di legge e comunque funzionali alla stipulazione e all'esecuzione del rapporto instaurato con la presente convenzione, nei modi e nei limiti necessari per perseguire tali finalità, anche in caso di comunicazione a terzi, laddove previsto per l'esecuzione della convenzione o in virtù di disposizioni normative, nel rispetto del Regolamento (UE) 679/2016 (di seguito GDPR) e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196 così come da ultimo modificato con il D.lgs. 101/2018. Le informative estese sul trattamento dati sono disponibili on-line sui siti internet delle Parti rispettivamente ai seguenti indirizzi: <https://privacy.unipv.it/> e <https://www.asst-pini-cto.it/privacy>. Le Parti si impegnano reciprocamente ad

operare nel pieno rispetto delle disposizioni dettate dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, mettendo in atto misure tecniche ed organizzative adeguate e a verificare ed aggiornare periodicamente le politiche di protezione dei dati ai sensi degli artt. 24 e 25 del GDPR, custodendo i dati personali trattati in modo tale da evitare rischi di distruzione degli stessi o di accessi a tali dati da parte di soggetti non autorizzati. Le Parti, in relazione al trattamento dei dati personali discendenti dall'esecuzione della presente Convenzione, operano in qualità di titolari autonomi per i dati di propria competenza e sono soggette a tutti gli obblighi propri dei Titolari del trattamento, in particolare quelli di informazione e accesso ai dati (artt. 13 e ss. del Regolamento (UE) 679/2016) e si impegnano ad effettuare il trattamento dei rispettivi dati personali, nell'osservanza di quanto previsto dal Regolamento (UE) 679/2016, con l'unica finalità di dare esecuzione alle prestazioni poste a proprio carico e per adempiere ai relativi obblighi di legge. In particolare, ciascuna parte per quanto di competenza, si impegna a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione della convenzione o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali. Gli specializzandi in formazione potranno accedere solo ai dati personali strettamente necessari all'espletamento del tirocinio e sono tenuti al rispetto e alla tutela della segretezza e riservatezza in materia di protezione dei dati personali, di cui vengano a conoscenza durante il periodo del tirocinio pratico-applicativo, presso l'Azienda convenzionata, anche dopo la conclusione delle attività e a segnalare ogni eventuale possibile criticità in materia di trattamento dei dati. L'Azienda convenzionata, in relazione all'attività di tirocinio, così come stabilito dall'art. 29 del GDPR, si impegna ad istruire e

nominare formalmente lo specializzando persona autorizzata al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del D.lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni. Le Parti si impegnano a mettere reciprocamente a disposizione, qualora necessario, le informazioni utili a dimostrare e verificare il rispetto dei propri obblighi ai sensi della vigente legge sulla protezione dei dati e a cooperare in caso di richieste provenienti all'una o all'altra Parte dall'Autorità Garante o dall'Autorità Giudiziaria circa il trattamento dei dati oggetto della presente Convenzione. Le Parti riconoscono la nullità di qualsiasi clausola del presente accordo che si ponga in contrasto e/o che sia incompatibile con la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Per quanto non espressamente previsto nelle presenti condizioni generali, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.

ART. 15 – Durata

La presente convenzione entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione ed ha durata di mesi 6 dal 05/02/2024 al 02/08/2024.

ART. 16 – Recesso

Le parti hanno la facoltà di recesso che dovrà essere formalizzato per iscritto, con congruo preavviso da inoltrare mediante PEC. L'Università ha facoltà di recedere dalla presente convenzione prima della naturale scadenza qualora le strutture poste a disposizione non dovessero essere più rispondenti alle esigenze formative del medico in formazione specialistica.

ART. 17- Codice Etico

L'Università di Pavia:

- ha adottato il proprio Codice Etico, in applicazione dell'art. 4 della L. 240/2010, disponibile al link <https://web.unipv.it/wp-content/uploads/2019/03/Codice->

Etico.pdf, quale patrimonio condiviso di valori e di regole deontologiche di condotta applicabili ai componenti della comunità accademica;

- è assoggettata alle disposizioni normative vigenti in materia di anticorruzione e trasparenza applicabili alla pubblica amministrazione (L. 190/2012, D. Lgs. 33/2013 e s.m.i) e al piano triennale anticorruzione 2021/2023 adottato dall'Università stessa e disponibile al link

<https://wcm-3.unipv.it/site/home/ateneo/amministrazione/amministrazione-trasparente/anticorruzione.html>);

-è assoggettata al DPR n. 62/2013 – Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 165/2001.

ART. 18 - Imposte

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. n. 131/1986, a cura e spese della parte richiedente; è inoltre soggetto all'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642/1972. In caso di atto tra Pubbliche Amministrazioni la Convenzione viene sottoscritta con firma digitale, o ad essa assimilata, ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della Legge n. 241/90 e s.m.i. e secondo le modalità previste dal D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale" per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni.

L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale dall'Università degli Studi di Pavia ex art. 15 del D.P.R. n. 642/1972 - autorizzazione della Direzione Regionale delle Entrate per autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate, ufficio locale di Pavia, n. 1 del 22.11.2001.

Art. 19 – Norma finale

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica.

Art. 20 - Foro competente

Per ogni controversia che dovesse derivare dall' esecuzione della presente convenzione sarà competente il foro di Milano.

Pavia, data dell'ultima sottoscrizione digitale

Per l'Università degli Studi di Pavia

Il Direttore della Scuola di Specializzazione in Anestesia, Terapia Intensiva e del dolore - Prof. Francesco Mojoli

Firmato digitalmente

Per l'ASST Gaetano Pini - CTO

Il Direttore Generale - Dott.ssa Paola Lattuada

Firmato digitalmente

www.AlbopretoriOnline.it 31101124